



SENTENZA N. 425/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **73227** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso del 5.05.2021 ad istanza del Sig. (omissis), (rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Luigi Diego Perifano (C.F.: PRFLDG59H11A783Z), unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Toledo, n. 156 (p/o l'avv. Vincenzo Prisco). Ogni comunicazione relativa al presente giudizio può essere inviata anche a mezzo fax al numero 0824/314174 o al seguente indirizzo pec: avvluigidiegoperifano@puntopec.it;

contro

INPS, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Tellone (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov. it - C.F.: TLLGLC70R13A509E), in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778, del 23.12.2011, del notaio Paolo Castellini di Roma, elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, in Via Medina, n. 61;

avverso

- il provvedimento INPS.5100.27/12/2019.0649104 inteso a revocare la determina n. NAV103201900072, del 4.02.2019, cat. VOCTPS (vecchiaia dipendenti dello stato), attributiva della pensione iscrizione n. 50344857 (certificato n. 9669049);

- la comunicazione INPS.5100.27/12/2019.0649126 di avvio del procedimento di recupero di euro 20.180,69 per le rate di pensione corrisposte da febbraio 2019 a gennaio 2020 dovute alla revoca della pensione n. 50344857.

Visto il decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale, del 18.04.2023, di riassegnazione del presente giudizio pensionistico;

visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

Chiamata la causa alla pubblica udienza del 17.07.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario Guglielmo Rega.

FATTO

1.1. Con il ricorso in epigrafe, il Sig. (omissis) riassumeva il giudizio, già promosso innanzi al Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con ricorso del 21.01.2020, volto ad impugnare il provvedimento INPS.5100.27.12.2019.0649104, del 27.12.2019, di revoca della determina n. NAV103201900072, del 4.02.2019, recante attribuzione della pensione di vecchiaia iscrizione n. 50344857 (certificato n. 9669049), nonché il provvedimento INPS. 5100.27.12.2019.0649126, sempre del 27.12.2019, con il quale l'Istituto Previdenziale richiedeva allo stesso la restituzione della somma di euro 20.180,69, percepita a titolo di rate di pensione da febbraio 2019 a gennaio 2020, in ragione

della revoca della pensione per limiti di età n. 50344857.

1.2. Il Sig. (omissis) esponeva di essere stato dipendente pubblico dell'Agenzia delle entrate, Ufficio territoriale di Castellammare di Stabia, e di altre amministrazioni statali, a far data dal 1980 e di avere maturato 43 anni di periodi utili a pensione, tra ricongiunzioni *ex lege* n. 29/1979 e computo ai sensi del D.P.R. n. 1092/1973.

Nel corso del servizio presso l'Agenzia delle entrate, a seguito di un provvedimento disciplinare, veniva sospeso dalle mansioni dall'1.05.2015 al 31.10.2015, con riduzione dello stipendio al 50% e senza riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Tale provvedimento veniva impugnato e la sanzione revocata con sentenza n. 6424/2017 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro.

Il Sig. (omissis) veniva quindi collocato a riposo il 14.12.2018 (provvedimento n. 73730, del 25.10.2018, dell'Agenzia delle entrate) per raggiungimento dei limiti di età e contributivi senza tener conto della sanzione irrogata.

Avverso la sentenza n. 6424/2017 l'Agenzia delle entrate proponeva gravame innanzi alla Corte d'Appello di Napoli (R.G. n. 3258/2017), che riformava la sentenza di primo grado con sentenza n. 4604/2019.

L'Agenzia delle entrate, con nota 75147 del 14.11.2019, comunicava all'INPS che a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Napoli si configurava non utile ai fini dell'anzianità contributiva il periodo di interruzione del rapporto lavoro del Sig. (omissis) dall'1.05.2015 al 31.10.2015, con la conseguenza che alla data del 13.12.2018 (data di cessazione dal servizio) il (omissis) non risultava possedere il requisito

contributivo necessario per l'accesso al trattamento pensionistico

anticipato *ex lege* Fornero; l'anzianità contributiva maturata risultava

essere pari ad anni 42 e mesi 6.

Nelle more della decisione del ricorso per cassazione proposto avverso

la sentenza della Corte d'appello n. 4604/2019, il Sig. (omissis)

chiedeva all'Agenzia delle entrate di essere riassunto in servizio per un

periodo non inferiore a sei mesi, onde integrare l'anzianità

contributiva: la richiesta veniva rigettata per l'assorbente ragione

dell'avvenuto superamento, da parte del dipendente, del

sessantasettesimo anno di età alla data del 16.12.2019, con conseguente

diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia.

1.3. Il ricorrente riteneva illegittimi sia il provvedimento irrogato

dall'INPS di revoca della pensione sia il provvedimento di restituzione

dei ratei di pensione. Sarebbe stata la stessa Agenzia delle entrate,

quale datore di lavoro, a riconoscere i 43 anni di servizio

(provvedimento n. 164398 del 26.10.2018) collocando d'ufficio il

(omissis) in pensione e non tenendo conto della sanzione comminata.

1.4. Rilevato un utilizzo dei suoi dati personali non corrispondente alla

normativa vigente effettuato dall'INPS, su cui si riservava le più

opportune iniziative, il ricorrente eccepiva la nullità e/o illegittimità

dell'atto amministrativo per carenza dei requisiti fondamentali, ai

sensi dell'art. 21-*septies* della legge n. 241/1990 e per violazione degli

art. 24 e 97 Cost.; eccepiva altresì la violazione di legge (art. 10 del

decreto legislativo n. 503/1992, art. 52 della legge n. 88/1989, art. 13

della legge n. 412/1991, art. 2033 c.c., artt. 1 e 18 della legge n.

241/1990), nonché violazione del principio di legalità.

Riteneva che l'indebito pensionistico ritenuto sarebbe imputabile ad un errore dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, e quindi l'Istituto previdenziale non avrebbe diritto alla restituzione delle somme che il ricorrente avrebbe già incassato come pensione. Argomentava in tal senso citando la sentenza n. 351/2018 della Suprema Corte, in base alla quale se l'errore è dell'INPS e dell'Amministrazione datoriale (e non è imputabile a una condotta fraudolenta o comunque omissiva del lavoratore), l'Istituto non può chiedere il rimborso delle mensilità di pensione versate.

2. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1360/2021, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei conti.

3. Con ricorso del 5.05.2021, il Sig. (omissis) riassumeva quindi il giudizio contro l'INPS innanzi a questa Sezione, chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità e annullare i provvedimenti impugnati INPS.5100.27.12.2019.0649104 e INPS.5100.27.12.2019.0649126. Per l'effetto, chiedeva di dichiarare la non debenza delle somme richieste in restituzione dall'Istituto previdenziale.

Chiedeva inoltre la condanna dell'INPS al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati al sig. (omissis) , che si quantificano nell'importo di euro 50.000, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

In via cautelare, richiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati INPS.5100.27.12.2019.0649104 e INPS.5100.27.12.2019.0649126, siccome illegittimi e fonte di danni per

il ricorrente.

Con condanna dell'INPS al pagamento delle spese e dei compensi professionali della presente procedura con distrazione in favore del difensore anticipatario.

4. All'udienza del 20.09.2021, con ordinanza n. 204/2021, veniva accolta *“la richiesta di tutela interinale limitatamente all'avvio del procedimento di recupero dei ratei pensionistici, inibendo all'INPS l'ulteriore prosieguo dello stesso, nelle more della definizione del giudizio in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello n. 4604/2019, e dunque del definitivo accertamento dell'anzianità contributiva del ricorrente”*.

5. Con memoria del 2.06.2022 si costituiva in giudizio l'INPS che riteneva il ricorso infondato.

Ritenendo la costituzione tardiva non rilevante, in quanto i fatti di causa sarebbero pacifici, l'INPS osservava che l'esistenza dell'indebito dipenderebbe dall'esito del giudizio proposto dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

Nel caso di conferma della sanzione disciplinare, anche il provvedimento INPS di eliminazione dalla posizione contributiva del ricorrente dei sei mesi di sospensione e di conseguente annullamento della pensione risulterebbe legittimo.

Qualora l'esistenza dell'indebito dovesse risultare confermata non vi sarebbe dubbio circa la sua ripetibilità.

In primo luogo, non sussisterebbe nessuno stato di buona fede, poiché il ricorrente sarebbe sempre stato a conoscenza della circostanza dell'inserimento sulla sua posizione contributiva del periodo di

sospensione dal servizio da maggio 2015 ad ottobre 2015, con il conseguente riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia subordinatamente agli esiti del giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare.

La consapevolezza della precarietà dell'attribuzione del trattamento pensionistico sarebbe sufficiente a connotare come dolosa la condotta del ricorrente. Tale connotazione dolosa sarebbe inoltre evidente almeno relativamente al rateo di gennaio 2020, incassato in data successiva alla richiesta di restituzione dell'INPS del 27.12.2019. A tale data, il flusso contabile del rateo di pensione di gennaio 2020 era già stato emesso per cui l'INPS non aveva avuto la possibilità di bloccare il pagamento.

Peraltro, argomentava l'INPS, una eventuale, ma a suo avviso insussistente, stato di buona fede del pensionato sarebbe comunque irrilevante al fine di escludere la ripetibilità dell'indebito: la richiesta di restituzione dell'INPS era infatti del 27.12.2019, e quindi era intervenuta entro il termine di tre anni dalle date delle erogazioni indebite, avvenute nell'arco temporale da febbraio 2019 a gennaio 2020.

Così come precisato dalle Sezioni Riunite della Corte con la sentenza n. 2/2012, non sussisterebbero quindi limiti all'azione di ripetizione degli indebiti intervenuta entro il limite temporale di tre anni dal pagamento.

La domanda volta a richiedere il risarcimento dei danni sarebbe del tutto temeraria, non esistendo la minima prova né di una condotta

illecita dell'INPS, né del danno subito e né del nesso di causalità, per cui deve essere respinta con condanna alle spese del ricorrente. Le allegazioni fattuali e giuridiche a supporto di tale azione sarebbero inesistenti.

In merito alla disposta sospensione del recupero dell'indebito, l'INPS evidenziava che, dagli allegati cedolini, non risulterebbero effettuate le trattenute sulla pensione, che sarebbe regolarmente in pagamento, come provato anche dal certificato di pensione dell'anno 2022.

In conclusione, l'INPS chiedeva il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di causa.

6. L'udienza del 6.06.2022 veniva rinviata su motivata istanza del ricorrente, cui aderiva la difesa dell'INPS.

7. All'udienza del 16.12.2022, con ordinanza a verbale ex art. 40, comma 1, c.g.c., veniva sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 106, comma 1, c.g.c., *"in attesa della definizione del giudizio civile, attualmente pendente presso la Corte d'Appello di Napoli, sez. lavoro, avente ad oggetto l'accertamento dell'anzianità contributiva del ricorrente"*.

8. Con istanza del 24.05.2024, il ricorrente comunicava che, a seguito di varie vicende, la controversia inerente alla legittimità del provvedimento disciplinare intentato nei confronti del Sig. (omissis) si era definitivamente conclusa con la sentenza n. 1753/2024 della Corte d'appello di Napoli, sezione lavoro, che aveva rigettato il ricorso proposto dal Sig. (omissis) mirante all'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare ad egli irrogata. Conseguentemente, il ricorrente formulava istanza ex art. 107 c.g.c. per la prosecuzione del

giudizio.

9. Con memoria del 20.06.2024, depositata in vista dell'udienza del 17.07.2024 innanzi a questo giudice, il ricorrente riepilogava le doglianze formulate nei confronti dei provvedimenti impugnati e i corrispondenti motivi di diritto.

In particolare, sottolineava la rilevanza nel giudizio del principio della irripetibilità delle somme percepite dal pensionato in buona fede, alla luce della diversa operatività della regola dell'indebito civile ex art. 2033 c.c. e della disciplina in materia di indebito pensionistico.

La principale disposizione che si occupa dell'indebito pensionistico sarebbe l'art. 52 della legge n. 88/1989, in base alla quale *«non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato»*.

Successivamente, il principio dell'irripetibilità sarebbe stato integrato con l'art. 13, comma 1, della legge n. 412/1991, con alcune condizioni relative al fatto che le somme devono essere state corrisposte in base ad un 1) formale, definitivo provvedimento del quale 2) sia data espressa comunicazione all'interessato e che 3) risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, in assenza 4) di dolo dell'interessato.

Queste condizioni ricorrerebbero tutte nel caso del Sig. (omissis), che avrebbe percepito i ratei pensionistici in contestazione in totale buona fede. In particolare, vi sarebbe l'esclusiva responsabilità dell'Amministrazione che ha collocato in quiescenza il dipendente, senza valutare - come invece avrebbe dovuto - che l'accertamento

dell'anzianità contributiva era ancora *sub judice*, stante la pendenza del

contenzioso sulla legittimità o meno della irrogata sanzione

disciplinare della sospensione dal servizio per mesi sei.

Richiamava quindi la giurisprudenza contabile, ispirata da quella del

giudice delle leggi (sono citate le sentenze n. 431/1993, n. 240/1994, n.

166/1996, n. 178/2006, n. 208/2014).

Alla stregua di quanto dedotto, concludeva per l'accoglimento del

ricorso e la dichiarazione dell'insussistenza dell'indebito comunicato

con nota INPS.5100.27.12.2019.0649126, con il quale era stata intimata

al ricorrente la restituzione della somma di euro 20.180,69, percepita a

titolo di rate di pensione da febbraio 2019 a gennaio 2020, con

conseguente condanna dell'INPS alla restituzione di tutto quanto

trattenuto sulla pensione nel semestre febbraio 2020-luglio 2020, per

l'importo di euro 10.372,80, o per quello maggiore o minore che

risulterà di giustizia, oltre agli interessi e alla rivalutazione come per

legge dalla data delle singole trattenute.

In subordine, qualora il Sig. (omissis) fosse obbligato alla restituzione

dell'importo di euro 20.180,69, costituito dai ratei pensionistici erogati

dall'INPS per il periodo febbraio 2019-gennaio 2020, il ricorrente

eccepiva che da tale somma andrebbe comunque detratto l'importo dei

ratei pensionistici non corrisposti dallo stesso Istituto Previdenziale

per il semestre febbraio 2020-luglio 2020 (per un ammontare non

percepito di euro 10.372,80 lordi e euro 7.997,88 netti).

Il (omissis) avrebbe altresì in ogni caso diritto alla riliquidazione del

trattamento pensionistico in godimento in base ai criteri e nella misura

previsti per la pensione ordinaria di vecchiaia, con conseguente pagamento delle differenze dovute a far data dalla maturazione del relativo requisito (dicembre 2019) e fino al soddisfo, il tutto con aggravio di interessi e rivalutazione monetaria.

10. All'udienza del 17.07.2024, erano comparsi in aula l'avv. Luigi Diego Perifano per il ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'I.N.P.S. i quali si riportavano alle memorie e alle conclusioni rassegnate in atti. Dopo una breve replica, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della non sussistenza dell'indebito pensionistico del ricorrente addebitato dall'INPS con la comunicazione INPS.5100.27/12/2019.0649126 di avvio del procedimento di recupero di euro 20.180,69 per le rate di pensione corrisposte da febbraio 2019 a gennaio 2020 dovute alla revoca della pensione n. 50344857.

2. Dopo varie vicende giudiziarie, veniva definitivamente confermata con la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1753/2024 la legittimità di una sanzione disciplinare irrogata al Sig. (omissis) durante il servizio, che gli ha fatto perdere l'anzianità di servizio dall'1.05.2015 al 31.10.2015.

Conseguentemente, la legittimità del provvedimento dell'INPS di ripetizione dell'indebito previdenziale va valutata alla luce di tale decisione.

Successivamente, infatti, al definitivo accertamento della legittimità della sanzione disciplinare, i 6 mesi della sospensione dal servizio non

vanno computati nel trattamento di pensione e gli eventuali ratei incassati dal Sig. (omissis) andrebbero restituiti, rendendo in tal modo legittima la richiesta di ripetizione del pagamento formulata dall'INPS con il provvedimento INPS.5100.27/12/2019.0649126 impugnato in questa sede.

3. Orbene, da quanto risulta dalla documentazione versata in atti e segnatamente dal documento n. 7 allegato dal ricorrente con la memoria del 20.06.2024, risulta che l'INPS revocava la pensione del Sig. (omissis) *“a far data dal 01/02/2020” con “conseguente indebito per le pensioni corrisposte a non dovute dal 14/12/2018 al 31/01/2020”*.

Successivamente, la pensione del ricorrente veniva ripristinata con decorrenza dal mese di novembre 2020, con spettanza degli arretrati dal mese di agosto 2020. Nello stesso documento amministrativo veniva affermato che le *“pensioni dal 01/02/2020 al 31/07/2020 restavano sospese in attesa dalla decisione della cassazione”*.

In tal senso, lo stesso ricorrente, in subordine, chiedeva di detrarre dalla somma indebita richiesta dall'INPS di euro 20.180,69 l'importo dei ratei pensionistici non corrisposti dallo stesso Istituto Previdenziale per il semestre febbraio 2020-luglio 2020 (per un ammontare non percepito di euro 10.372,80 lordi e euro 7.997,88 netti).

4. Nel merito, il ricorso è quindi parzialmente fondato.

La sentenza n. 1753/2024 della Corte d'appello di Napoli, sezione lavoro, ha rigettato il ricorso proposto dal Sig. (omissis) mirante all'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare ad egli irrogata. Ne consegue quindi che il periodo compreso fra l'1.05.2015 e

il 31.10.2015 non è computabile nell'anzianità di servizio rilevante ai fini pensionistici ed è quindi legittimo il provvedimento INPS.5100.27/12/2019.0649104, del 27.12.2019, di revoca della pensione del Sig. (omissis) adottato dall'INPS.

Ne consegue altresì che è legittimo il conseguenziale provvedimento INPS.5100.27/12/2019.0649126 di avvio del procedimento di recupero di euro 20.180,69 per le rate di pensione corrisposte – secondo quanto emerge dal provvedimento *“dal 14/12/2018 al 31/12/2019”*, risultate non dovute.

Da quanto consta agli atti e da quanto confermato dall'INPS non risulta che l'Istituto previdenziale abbia mai iniziato ad effettuare le trattenute, mentre invece è acclarato dalla comunicazione del 19.06.2024 indirizzata al ricorrente dalla Filiale Metropolitana Napoli dell'INPS che le pensioni dall'1.02.2020 al 31.07.2020 sono ancora sospese e non erogate.

Da questo punto di vista, pertanto, la somma di cui il Sig. (omissis) è tenuto alla restituzione è pari a euro 9.807,89, scomputando quindi dalla richiesta dell'INPS di euro 20.180,69 il totale lordo dei sei mesi di pensione non erogata dall'1.02.2020 al 31.07.2020, pari a euro 10.372,80.

5. Va inoltre considerato che il provvedimento dell'INPS indica un indebito complessivo per euro 20.180,69 che - considerato il cedolino presente agli atti del mese di gennaio 2020, dove è indicata una pensione annua lorda di euro 20.745,59 – è da intendersi come richiesta di restituzione al lordo.

Al riguardo, tuttavia, viene in considerazione l'articolo 150 del decreto-

legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, il quale stabilisce che le somme indebitamente erogate al lavoratore o al pensionato devono essere restituite al sostituto d'imposta al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione.

Al sostituto d'imposta che ha versato all'erario la ritenuta e che abbia avuto in restituzione le somme al netto della stessa, spetta un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione senza limiti di importo. La disposizione si applica alle somme restituite dall'1.01.2020 e non ha effetti retroattivi.

Come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto-legge (XVIII Legislatura, Atto Camera n. 2500), l'indirizzo giurisprudenziale prevalente ritiene che la ripetizione dell'indebito nei confronti del percettore non può che avere ad oggetto le somme che questi abbia effettivamente percepito in eccesso, non potendosi pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del percettore (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 19735/2018; Cass. civ., sez. lav., sent. n. 15755/2019; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1164/2009).

Pertanto, il datore ha diritto di ripetere quanto il dipendente abbia effettivamente percepito (somma netta) e non anche le ritenute fiscali operate quale sostituto d'imposta e mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.

Si tratta di argomentazioni estensibili anche alla fattispecie oggetto del presente procedimento, in cui la prestazione patrimoniale è stata

erogata dall'ente previdenziale nei confronti del pensionato.

In tale innovativo contesto, la giurisprudenza ha preso atto di come la anzidetta *“disposizione, di tenore inequivoco, non lasci spazio a soluzioni interpretative difformi”* da quella del recupero al netto delle ritenute operate al momento dell'erogazione (Corte conti, sez. III App., sent. n. 397/2021; Corte conti, sez. II App., sent. n. 270/2020; 16 novembre 2020, n.270, Corte conti, sez. III App., sent. n. 38/2021, Corte conti, sez. giur. Campania, sent. 56/2024).

In tal senso, quindi, va quindi accolta la domanda subordinata del ricorrente, con conseguente accertamento dell'indebito pensionistico pari a euro 9.807,89 lordi e con conseguente condanna dell'INPS alla rideterminazione di quanto dovuto dal Sig. (omissis), a titolo di indebito, al netto delle ritenute fiscali operate in qualità di sostituto di imposta su tale residua somma.

6. Quanto al profilo inerente all'assenza di dolo dell'interessato, viene in rilievo quanto affermato dalla giurisprudenza delle sezioni riunite della Corte dei conti (sentenza n. 2/2012/QM), in base al quale *“il legittimo affidamento del percettore in buona fede dell'indebito matura e si consolida con il protrarsi nel tempo, ed è opponibile dall'interessato, a seconda delle singole fattispecie, sia in sede amministrativa che giudiziaria. Tale legittimo affidamento, caratterizzato dalla buona fede, va individuato attraverso una serie di elementi oggettivi e soggettivi, quali: a) il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedurali, e comunque con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche”*.

La richiesta di restituzione dell'indebito è avvenuta ben prima del decorso dei tre anni dal conferimento della pensione e inoltre la percezione dei ratei pensionistici è avvenuta da parte del ricorrente nella piena consapevolezza della caducità del periodo di 6 mesi, oggetto della sanzione disciplinare, ai fini previdenziali; come reso evidente dal contenzioso avviato innanzi al Tribunale di Napoli per contestare la legittimità della sanzione.

Risulta quindi confermata la debenza dell'indebito pensionistico secondo quanto sopra affermato.

7. Quanto alla domanda volta a richiedere il risarcimento dei danni cagionati al Sig. (omissis), tenuto conto della precisazione del *petitum* formulata dal ricorrente nella memoria del 20.06.2024, in cui tale domanda non è stata riproposta, la stessa deve intendersi conseguentemente rinunciata.

8. Alla luce di quanto premesso, il ricorso deve essere parzialmente accolto, con conseguente accertamento dell'indebito pensionistico pari a euro 9.807,89 lordi e conseguente condanna dell'INPS alla rideterminazione di quanto dovuto dal Sig. (omissis), a titolo di indebito, al netto delle ritenute fiscali operate in qualità di sostituto di imposta su tale residua somma.

9. La complessità del presente giudizio e l'accoglimento parziale giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 73227	
	parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Napoli, all’esito dell’udienza del 17.07.2024.	
	Il Giudice	
	Alessandra Molina	
	(f.to digitalmente)	
	Depositata in Segreteria il 30.07.2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	(f.to digitalmente)	
	DECRETO	
	Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art.	
	52 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, dispone che, a cura della	
	Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto	
	art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi	
	causa.	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	Firma digitale	
	In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell’art. 52 del	
	decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno	
	essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del	
	ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.	
	Il Direttore della Segreteria	
	17	

Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 73227

Maurizio Lanzilli

Depositata in Segreteria il giorno

(f.to digitalmente) 30.07.2024